

20 febbraio 2007 > 16 febbraio 2007 > 1 febbraio 2007 > 30 gennaio 2007 > Iallonardo Angelo < UG

Nel mio ufficio attualmente esiste un Ufficiale Giudiziario C1, dirigente, che svolge anche tutti i lavori interni e la ricezione atti (notifiche ed esecuzioni) con ausilio di un operatore ed inoltre svolge le notifiche in die per posta e quasi il 70% delle esecuzioni. Gli altri tre componenti dell'ufficio -tutti Uff. Giud. B3- effettuano le notifiche per posta, sul territorio e svolgono il restante 30% delle esecuzioni. L'Ufficiale Giudiziario C1-addetto alla ricezione atti- ha diritto a partecipare al 50% della quota tassabile che va all'ufficio delle trasferte delle notifiche? Preciso che esiste interfungibilità e le trasferte delle esecuzioni vanno divise con il 50% personale e 50% tassabile diviso in parti uguali fra i quattro componenti dell'Unep. Inoltre gli Ufficiali Giudiziari B3 si sono sempre rifiutati di svolgere la ricezione atti e di collaborare ai servizi interni, in quanto ritengono tali compiti riservati alle posizioni superiori. Come ben puoi capire, il grosso delle trasferte è sulle notifiche. Grazie saluti buon lavoro e complimenti per il sito.....unica ancora di salvezza.

Risponde Mario Rocca > UG Brescia < 1 febbraio 2007 >

La ripartizione della quota reddituale dell'indennità di trasferta è corretta; forse sarebbe il caso di rivedere i carichi di lavoro individuali, tenendo conto che gli ufficiali giudiziari B 3 non possono rifiutarsi di essere addetti alla ricezione degli atti o rifiutarsi di collaborare alle attività interne dell'ufficio. Le notificazioni e le esecuzioni si sviluppano attraverso varie attività: la prima è proprio quella della ricezione dell'atto.

Risponde Vincenzo Gattullo > UG Bari > risposta a: Mario Rocca e Iallonardo Angelo < 16 febbraio 2007 >

Sono in totale disaccordo con il sig. Rocca.

Il CCI ha esclusa(a differenza della 44/'90) l'attività istruttoria ad un B3. La ricezione degli atti, quindi, spetta solo ed esclusivamente al C1. Per lavoro interno di ufficio cosa intende? Se questo non comporta attività istruttoria ed amministrativo-contabile, allora ha ragione Lei, diversamente non vi è alcun "obbligo".

Le norme a cui Lei fa eventuale riferimento(1229/59 e 44/90) sono state "ampiamente" superate dalla contrattazione collettiva.

La ripartizione delle trasferte deve avvenire, così come più volte ribadito dal ministero, in base proporzionale all'attività svolta. La ricezione degli atti non può dare luogo alla corresponsione di trasferta per il C1 in quanto attività espressamente prevista dal suo profilo professionale.

20 febbraio 2007 > Risponde Mario Rocca > UG Brescia < ai colleghi Iallonardo Angelo e Gattullo Vincenzo

Per completezza di informazione e ad esclusivo beneficio del sig. Gattullo, riporto testualmente la nota ministeriale dell'Ufficio VI in risposta al quesito della Corte d'Appello di Catanzaro - Prot. n. 5/869/03-1/44 del 16 maggio 2003:

"In riferimento al quesito circa la possibilità per gli ufficiali giudiziari B3 di espletare i servizi interni di cui all'oggetto (accettazione atti e servizio di cassa ndr.), questo ufficio ribadisce quanto già affermato in precedenza con la menzionata risoluzione in risposta all'unep di Saluzzo (Prot. 5/2283/03-01 del 22/1/97) riconoscendo a tale profilo professionale gli incarichi di accettazione e tassazione degli atti, la riscossione delle somme per diritti, indennità di trasferta e spese, il riscontro di cassa. A tale conclusione, del resto, si perviene a seguito della lettura della figura professionale dell'ufficiale giudiziario B 3 come emerge dal testo del contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 5 aprile 2000: essi collaborano eseguendo, secondo le direttive ricevute, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori. Conseguentemente, da quanto riferito, che a tale profilo professionale, nei lavori da effettuarsi all'interno degli uffici Nep, compete l'attribuzione di una collaborazione qualificata nei predetti atti istruttori, amministrativi e contabili". Per quanto riguarda l'indennità di trasferta mi sono semplicemente limitato a rispondere, come richiesto, sulla ripartizione della sola quota reddituale, tenuto conto che, in quell'ufficio, vi è l'interfungibilità delle funzioni.

Risponde Vincenzo Gattullo

Non per amore di polemica ma per chiarezza del mio ragionamento. La nota ministeriale a cui Lei fa riferimento è infarcita da inesattezze nella sua stessa redazione.

Infatti, da un lato afferma(cito testualmente):essi collaborano eseguendo, secondo le direttive

ricevute, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori. Dall'altro, con un virtuosismo da far invidia ai più bravi contorsionisti circensi, dimentica di dire cosa è riservato alle professionalità superiori. La ridicolità di una tale risposta sta nel far riferimento ad una vecchissima e vetusta risposta ad un quesito del 1997(in assenza quindi di CCI e nella vigenza della 44/90)eppoi, sempre nella linea del dire e non dire parla di "collaborazione" confondendola con una specifica previsione contrattuale.

Il CCI ha inteso differenziare le diverse posizioni (economiche e funzionali) per ciò che attiene i diversi livelli di responsabilità e di professionalità.

Ebbene, non si può assegnare ad un lavoratore ciò che è previsto per un altro. Le declaratorie vanno lette assieme e non separate. Dal loro coordinamento nasce la competenza nel fare o non fare una determinata attività. Per assurdo il B3 potrebbe anche sostituirsi al C1(C2 e C3 quando e se mai ci saranno), solo perché la sua declaratoria recita "essi collaborano eseguendo, secondo le direttive ricevute, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario(sostituto d'imposta, versamenti, trattenute, redazione delle buste paga e tutti gli altri orpelli burocratici)". Converrà con me che così non è né può essere. Il compito del C1 è quello dell'attività istruttoria ed amministrativo contabile perché: [...]curano altresì, nell'ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo-contabile ; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l'ulteriore articolazione. Vuol dire che il B3 non è in grado(dato il suo diverso livello) di valutare,ad esempio, la legittimità di una richiesta o di dare ordini(cosa da non sottovalutare) ad un operatore B2. Non si può interpretare un bel nulla. Nel profilo del B3 tale previsione non c'è e non può inventarsela una risposta ad un quesito; diversamente avrebbero scritto quanto già previsto dalla

44/90.

Considerazione finale. Le risposte a quesiti lasciano il tempo che trovano. Oggi convergono, domani no e, cosa più importante di tutte, a differenza dei contratti, non vincolano per niente. Con affetto.